

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1612-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1974
(V. Stampato n. 1255)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro delle Finanze
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 aprile 1974*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali,
adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'Atto addizionale, recante modifiche
alla Convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Da parecchi anni si è fatta viva e pressante l'esigenza di conferire una specifica protezione ai ritrovati vegetali, simile a quella accordata alle invenzioni ed ai ritrovati per l'industria.

Nella pubblicistica italiana e nello stesso Parlamento se ne è discusso *ex professo* e la materia è stata oggetto di due disegni di legge presentati nella quarta legislatura al Senato, il primo dal Governo, il secondo dai senatori Adamoli ed altri: ma la relativa discussione che ebbe luogo nelle sedute del 26 aprile e del 3 maggio 1966 venne successivamente interrotta a causa della diversa impostazione che si è ritenuto dare al problema e per il nuovo intervenuto orientamento di conferire un titolo ed una dimensione internazionali ai diritti ed ai vantaggi che possono essere riconosciuti ai costitutori delle nuove varietà vegetali.

In verità l'esigenza di una disciplina protettiva dei ritrovati vegetali, di carattere internazionale, aveva preceduto la presentazione dei due ricordati disegni di legge, e si era concretata nella stipula di un accordo internazionale che ebbe luogo il 2 dicembre 1961 a Parigi; noi stiamo appunto procedendo attraverso questo disegno di legge ormai presentato all'approvazione del Senato, alla ratifica ed esecuzione di quella Convenzione alla quale peraltro si è aggiunto, in tempi più recenti, un Atto addizionale adottato a Ginevra il 10 novembre 1972 recante modifiche ed aggiornamenti alla Convenzione stessa.

Il provvedimento in esame è stato dunque preordinato ad una unica finalità — la protezione dei ritrovati vegetali — ma con una complessa articolazione.

Esso infatti, da una parte conferisce l'approvazione del Parlamento agli atti internazionali che prevedono una normativa concordata ed uniforme per la protezione dei ritrovati vegetali fra Paesi firmatari, nonchè la creazione di un organo di coordinamento, di informazione e di supervisione che prende il nome di unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV — Union pour la protection des obtentions vegeta-

les —, successivamente integrato nell'OMPI — Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale —); d'altra parte il provvedimento stesso conferisce al Governo una delega legislativa perchè vengano emanate nel giro di 6 mesi dalla promulgazione della presente legge tutte quelle norme aventi valore di legge, necessarie o convenienti per la recezione nell'ordinamento legislativo italiano di quanto disposto nei due atti internazionali.

La prassi adoperata rende pertanto superfluo un provvedimento legislativo specifico inteso a disciplinare la materia, in quanto gli strumenti previsti nella presente legge di ratifica ed esecuzione sia per quanto concerne il diritto già acquisito sia per quanto attiene allo *jus condendum* viene incontro pienamente alle prospettate esigenze.

Veniamo adesso a dare una breve notizia circa il contenuto del provvedimento così articolato.

Come è noto già da diversi decenni lo Stato protegge i ritrovati industriali o destinati all'industria — così come protegge la proprietà letteraria e la proprietà artistica —. Tale protezione è certamente valida e giustificata in primo luogo perchè l'attività di ricerca che sbocca nei ritrovati rappresenta un lavoro, anzi un certo tipo di lavoro altamente qualificato, che è frutto, sì, dell'intelligenza e della fantasia, ma certamente anche della diligenza, dell'applicazione, della preparazione culturale, di una metodologia accurata, organica e preordinata alle finalità volute. La protezione, dunque, che la legge consente al ritrovato originale rappresenta un corrispettivo, una forma di remunerazione del lavoro, dell'impegno che è stato necessario per ottenerlo.

Ed infatti, per quanta passione possa essere posta nella ricerca pura, ed in un accrescimento del sapere e del dominio della scienza fine a se stesso, è perfettamente umano e giustificato che dalle applicazioni scientifiche e tecniche di una invenzione, di un brevetto, di un ritrovato ci si attenda una remunerazione, un corrispettivo: e di converso è chiaramente evidente che la prospettiva di un premio costituisce un incentivo, un impulso forse essenziale ad eccita-

re quel lavoro mentale e pratico, necessari all'ottenimento dei nuovi ritrovati.

Tutto questo è pacifico per quanto si riferisce ai prodotti dell'industria ed ai rispettivi ritrovati e brevetti, tanto pacifico che già da parecchi anni esiste tutta una legislazione ed una giurisprudenza che si occupa di questo delicato settore; ed esistono altresì accordi internazionali intesi a proteggere le invenzioni ed i ritrovati in un contesto assai più largo di quello ristretto ai singoli Stati. Ma ben presto si è dovuto constatare che le normative concernenti la protezione dei ritrovati industriali non sempre nè convenientemente si adattavano e si adattano ai ritrovati vegetali per un certo numero di ragioni, ma in particolare per la profonda linea divisonia che intercorre fra i tipi dei processi produttivi nell'industria — che sono prevalentemente processi meccanici, fisici, chimici, microbiologici, eccetera — ed i tipi dei processi produttivi nell'agricoltura e nel regno vegetale, che sono processi notoriamente biologici e vitali.

Alla luce di queste considerazioni e di questa realtà è apparso insufficiente che la materia concernente i ritrovati vegetali continuasse ad essere regolata dalle leggi che proteggono la proprietà industriale. È certamente superfluo far presente che il costitutore di una nuova varietà floreale (rosa, o garofano o tulipano), o il genetista ibridatore di varietà di frumento che posseggano particolari qualità o caratteristiche, o lo scienziato agronomo che si adoperi ad isolare, selezionare, a riprodurre una pregevole varietà anomala della vite o di un fruttifero, sono chiamati a risolvere problemi completamente differenti da quelli affidati ai ricercatori e agli scienziati che si applicano alla ricerca scientifica e tecnologica destinata all'industria.

Queste poche notizie e le ricordate evidenti motivazioni possono essere ritenute sufficienti e giustificative dello spazio che si è voluto dare alla protezione dei ritrovati vegetali. Per quanto concerne peraltro la disciplina particolare da conferire alla legislazione interna la Convenzione internazionale ne rappresenterà l'elemento fondamentale e, diciamo così, la legge-quadro. Nel contesto del provvedimento in esame, come già ricordato, è stato inserito l'articolo 4 che è una esplicita delega al Governo perchè nel giro di 6 mesi appronti i provvedimenti necessari a recepire nel diritto interno quanto previsto dagli atti internazionali in discussione.

La Convenzione stabilisce con cura e precisione le modalità attraverso le quali la protezione si realizza. Fra le varie disposizioni va ricordato in particolare che il diritto esclusivo di sfruttamento del nuovo ritrovato ha una durata di almeno 15 anni per le piante erbacee e di 18 per quelle arboree. I singoli Paesi tuttavia hanno il diritto di stabilire termini più lunghi, ed in ogni caso situazioni specifiche ed accordi particolari bilaterali possono essere conclusi fra i diversi Stati dell'Unione, purchè non contravvengano alle norme essenziali dell'Accordo.

La Commissione affari esteri del Senato ha dato mandato al relatore di proporre all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione e dell'Atto addizionale, nell'intento di dare chiarezza e certezza giuridica ad un settore dell'attività agricola che presenta prospettive tecniche ed economiche particolarmente interessanti e promettenti.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, con Annesso, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, e l'Atto addizionale recante modifiche alla predetta Convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 31 della Convenzione e all'articolo VI dell'Atto addizionale.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria e secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella Convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961 e nell'articolo 4 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli Atti internazionali di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Il decreto di cui all'articolo precedente dovrà rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'applicabilità alle invenzioni concernenti le nuove varietà vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere applicazioni agricole o industriali delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto

non contrastino con quelle della Convenzione;

b) la possibilità per diritti esclusivi conferiti al costitutore della varietà vegetale, oggetto di brevetto, di essere fatti valere unicamente nei confronti del materiale di propagazione e di riproduzione della varietà brevettata, fatta eccezione per le novità vegetali destinate prevalentemente ad uso ornamentale per le quali i diritti esclusivi potranno essere esercitati anche sulle novità vegetali stesse;

c) la determinazione dei requisiti e delle condizioni di brevettabilità delle nuove varietà vegetali la quale non dovrà estendersi ai processi essenzialmente biologici per la costituzione delle varietà stesse;

d) la non applicabilità ai brevetti per ritrovati vegetali dell'articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

e) la determinazione dei generi e specie vegetali che, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, potranno beneficiare della protezione, dando facoltà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di estendere successivamente, mediante decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la protezione ad altri generi e specie;

f) l'obbligo da parte del costitutore di attribuire alla varietà vegetale da brevettare, una particolare denominazione;

g) la regolamentazione delle interferenze fra l'uso di tale denominazione e i diritti derivanti da marchi d'impresa dei quali sia eventualmente titolare il costitutore per la stessa varietà vegetale e per varietà similari;

h) la determinazione delle procedure alle quali l'Ufficio centrale brevetti e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovranno attenersi per l'esame delle domande di brevetto per ritrovati vegetali, al fine di accertare se sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione del brevetto richiesto;

i) la determinazione delle modalità con le quali saranno messe a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio centrale brevetti le domande di brevetto per ritrovati vegetali e gli allegati relativi per consentire ai terzi

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interessati di presentare eventuali osservazioni in merito;

l) la determinazione della durata del brevetto in trenta anni per le piante a fusto legnoso, e in quindici anni per tutte le altre specie e decorrenza della durata stessa dalla data di concessione del brevetto, fermo restando che gli effetti giuridici dello stesso risaliranno alla data di deposito della domanda;

m) la determinazione delle cause di nullità e di decadenza dei brevetti per ritrovati vegetali;

n) l'applicabilità delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, qualora il materiale di propagazione e di moltiplicazione non venga messo in commercio o comunque a disposizione degli utenti in misura adeguata ai bisogni del Paese e istituzione di licenze obbligatorie speciali per l'uso non esclusivo delle varietà vegetali brevettate utilizzabili in vista di necessità dell'alimentazione umana o del bestiame, nonchè di usi terapeutici o della produzione di medicinali, a condizione che sia corrisposto un equo compenso al titolare del brevetto;

o) la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi, per tutti gli accertamenti necessari, dell'opera di istituti di sperimentazione agraria e forestale e di istituti universitari.

Art. 5.

Il decreto di cui al precedente articolo 3 dovrà altresì stabilire:

a) le aggiunte da apportare al n. 136 della Tabella, allegato A, al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni, al fine di introdurre una tassa di esame di lire 100.000 per le domande di brevetto per varietà vegetali, nonchè una tassa di domanda di lire 60.000 e una tassa di concessione di lire 200.000 per le licenze obbligatorie speciali;

b) le spese necessarie per l'applicazione delle nuove disposizioni legislative concernenti la tutela dei ritrovati vegetali, spese alle quali si dovrà provvedere con le entrate derivanti dalle tasse previste alla lettera *a)* del presente articolo.